Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 6 giugno 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520 Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 maggio 1960, n. 500.

Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni per l'organizzazione delle giornate mediche internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30.000.000 al Consiglio direttivo delle giornate mediche internazionali di Verona.

Art. 2.

Alla spesa di lire 30 milioni sarà fatto fronte a carico dello stanziamento previsto nel Fondo speciale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1960

GRONCHI

TAMBRONI — GIARDINA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1960, n. 501.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

gli articoli dal n. 159 al 176, relativi alla Scuola storico-filologica delle Venezie, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della successiva numerazione.

Scuole di perfezionamento e di specializzazione

Art. 159. — Le Scuole di perfezionamento e di specializzazione dipendenti dalla Facoltà sono le seguenti:

1. Scuola di perfezionamento in Filosofia;
2. Scuola di perfezionamento in Filologia classica;
3. Scuola di perfezionamento in filologia moderna;
4. Scuola di perfezionamento in Glottologia;
5. Scuola di perfezionamento in Filologia slava e balcanica;
6. Scuola di perfezionamento in Storia antica;
7. Scuola di perfezionamento in Storia medioevale e moderna;
8. Scuola di perfezionamento in Geografia;
9. Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte;
10. Scuola di perfezionamento in Storia delle religioni;
11. Scuola di specializzazione per archivisti;
12. Scuola di specializzazione per bibliotecari.

Dette scuole, salvo particolari disposizioni indicate a suo luogo, sono di durata biennale.

Le materie costitutive di ciascuna scuola sono distinte in fondamentali, fra le quali il perfezionando sceglie la materia centrale di perfezionamento, e integrative della sua preparazione speciale.

Art. 160. — Ogni scuola è retta da un direttore — scelto, sempre che possibile, fra i professori di ruolo e fuori ruolo delle corrispondenti materie fondamentali, nominato dal rettore su designazione della Facoltà — e da un Consiglio composto dai professori ufficiali delle materie costitutive.

Art. 161. — Le iscrizioni al perfezionamento nelle varie scuole e nelle singole materie previste dal presente statuto sono subordinate all'effettivo funzionamento delle scuole stesse.

Gli aspiranti all'iscrizione per venire ammessi, oltre che essere muniti dei titoli di studio per ciascuna prescritti, devono sostenere una prova preliminare di traduzione a vista da almeno due delle seguenti lingue moderne: francese, inglese e tedesco.

Possono essere ammessi alle singole scuole anche perfezionandi muniti di titoli di studio stranieri, purchè riconosciuti dallo Stato italiano e ritenuti equipollenti dal Consiglio della scuola.

Entro il 31 dicembre del primo anno di corso essi devono notificare alla segreteria la materia prescelta come centrale, dopo presi i necessari contatti con il professore della materia stessa e ottenuto il benestare suo e del direttore della scuola.

Art. 162. — I perfezionandi sono tenuti anzitutto alla frequenza regolare e alla partecipazione attiva alle conferenze colloquio del titolare della materia prescelta come centrale ed a partecipare assiduamente alla vita dell'Istituto. Inoltre essi devono frequentare i corsi,

le esercitazioni e le altre attività organizzate dalla scuola e sostenere le eventuali prove scritte orali e pratiche se e come verranno prescritte e consigliate dall'ordine annuale degli studi delle singole scuole.

L'argomento per la tesi di diploma e la scelta delle materie integrative devono essere concordati con il professore della materia con cui si intende compiere il perfezionamento e approvati dal direttore della scuola.

Art. 163. — Per ottenere il diploma di perfezionamento, salvo diverse speciali indicazioni, gli studenti devono presentare e discutere una memoria originale scritta, frutto degli studi compiuti durante il corso di perfezionamento.

Sul diploma, oltre la scuola che lo rilascia, sarà indicata la materia particolare, scelta come centrale, nella quale è stato concesso il perfezionamento.

Art. 164. — La Commissione per gli esami di profitto (o esami speciali) è presieduta dal professore ufficiale della materia, assistito da un professore ufficiale di materia affine e da un libero docente o assistente o cultore della materia.

La nomina delle Commissioni per gli esami di profitto (o speciali), è di competenza del direttore di ogni singola scuola, udito il parere del preside della Facoltà.

Art. 165. — La Commissione per gli esami di diploma è costituita da sette membri scelti fra i professori ufficiali di materie insegnate nella scuola frequentata dal candidato, tra i professori ufficiali di materie insegnate in scuole affini, tra i liberi docenti e i cultori di dette materie. Essa è presieduta dal preside di Facoltà.

La nomina della Commissione per gli esami di diploma è di competenza del preside della Facoltà.

Art. 166. — Le tasse e contributi che gli iscritti dovranno pagare per conseguire il diploma di specializzazione sono fissate dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio della Facoltà di lettere e filosofia.

La tassa di diploma è stabilita dall'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Disposizione transitoria

All'entrata in vigore del presente statuto, i perfezionandi iscritti da almeno un anno ai corsi della cessata Scuola storico-filologica delle Venezie, potranno completare i loro studi secondo le vecchie disposizioni, oppure chiedere il passaggio alla nuova scuola corrispondente secondo il presente statuto, presentando apposita domanda al direttore della scuola interessata.

Scuola di perfezionamento in Filosofia

Art. 167. — Oltre curare il perfezionamento nelle singole discipline filosofiche, la scuola si propone di promuovere studi speciali in rapporto a particolari interessi culturali e filosofici della Regione veneta (ad es. studi averroistici, studi rosminiani, ecc.) stabilendo eventualmente rapporti con enti o istituti che sorgano nella Regione fuori dell'ambito universitario.

Sono titoli di ammissione alla Scuola le seguenti lauree: in Lettere, in Filosofia, in Materie letterarie, in Pedagogia, in Giurisprudenza, in Scienze politiche, in Medicina e chirurgia, in Ingegneria, Scienze matematiche, fisiche e naturali e in Architettura.

Materie fondamentali:

Storia della filosofia;
Filosofia teoretica;
Filosofia morale;
Pedagogia;
Psicologia;
Estetica;
Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia medioevale;
Filosofia della storia;
Filosofia della religione;
Filosofia della tecnica;
Relazioni umane;
Prova scritta di Filosofia.

Materie integrative:

Storia delle religioni;
Storia delle dottrine politiche;
Filosofia del diritto.

Scuola di perfezionamento in Filologia classica

Art. 168. — E' titolo di ammissione alla scuola la laurea in Lettere.

Materie fondamentali:

Letteratura greca;
Letteratura latina;
Filologia bizantina;
Letteratura cristiana antica;
Storia della letteratura latina medioevale;
Grammatica greca e latina.

Materie integrative:

Storia comparata delle lingue classiche;
Glottologia;
Filologia greco-latina;
Storia orientale antica;
Storia greca;
Storia romana;
Antichità greche e romane;
Storia delle religioni;
Storia del diritto romano;
Papirologia;
Paleografia.

Nella prova preliminare di traduzione a vista di due lingue straniere deve essere in ogni caso compresa la lingua tedesca. Alla fine del biennio il perfezionando sosterrà un esame scritto consistente in una composizione latina oppure in una traduzione dal greco in latino, senza vocabolario.

Scuola di perfezionamento in Filologia moderna

Art. 169. — La scuola ha lo scopo di promuovere sia la formazione scientifica che il perfezionamento didattico dei laureati. Si distingue perciò in due corsi: il 1° triennale per la formazione di studiosi specialisti nelle letterature moderne; il 2° biennale per il perfezionamento dei laureati che intendono dedicarsi all'insegnamento delle lingue e letterature straniere nei vari tipi di istituti medi e superiori.

Sono ammessi alla scuola i laureati in Lettere e filosofia, in Lingue e letterature moderne, in Materie letterarie. Il direttore della scuola potrà caso per caso, decidere dell'ammissione di laureati con titoli simili ed equipollenti.

La Scuola raggruppa e coordina a tale scopo i seguenti insegnamenti:

Materie fondamentali:

Letteratura italiana;
Letteratura italiana moderna e contemporanea;
Storia della lingua italiana;

Filologia romanza;
Letteratura francese;
Letteratura inglese;
Letteratura tedesca;
Letteratura spagnola;
Letteratura portoghese;
Letteratura delle tradizioni popolari.

Materie integrative:
Letterature comprese nella Scuola di perfezionamento in Filologia slava e balcanica;
Storia della letteratura latina medioevale;
Filologia germanica;
Glottologia;
Paleografia;
Estetica.

Gli aspiranti ai due perfezionamenti dovranno frequentare le lezioni ed esercitazioni secondo un piano fissato per ognuno di loro dal professore della materia di perfezionamento e approvato dal direttore.

Gli iscritti al perfezionamento scientifico al principio del 1° e 2° anno dovranno scegliere, d'accordo con i professori, un tema da trattare per iscritto che servirà di base all'esame al termine di ogni corso.

Oltre che nella discussione della tesi scritta tale esame consisterà nell'accertamento teorico e pratico della progressiva preparazione del candidato, ed è obbligatorio per il passaggio al corso successivo.

I lavori assegnati nel 1° e 2° anno, possono avere carattere preliminare e preparatorio della tesi di diploma che sarà discussa al termine del triennio.

Il Consiglio della scuola può concedere l'abbreviazione di un anno per il conseguimento del diploma quando il perfezionando abbia già frequentato analoghe scuole, o quando dimostri speciale maturità e preparazione.

Gli aspiranti al perfezionamento didattico dovranno seguire i corsi e le esercitazioni nella lingua e nella letteratura scelta e in quelle particolarmente affini indicate dalla Direzione della scuola; su consiglio dei professori, quei corsi e quelle esercitazioni che possono meglio introdurli alla conoscenza dei vari aspetti della storia e della civiltà dei popoli di cui studiano la lingua e la letteratura. Per ottenere il diploma, alla fine del 1° anno dovranno superare esami scritti ed orali nella lingua e letteratura prescelta e almeno in tre altre materie consigliate. Per accedere all'esame di diploma i candidati dovranno aver trascorso un periodo di almeno tre mesi nel Paese della lingua prescelta, e aver ivi compiuto studi ed esercitazioni presso istituti qualificati che saranno di volta in volta consigliati dal professore competente. L'esame di diploma consisterà in prove scritte e orali di cultura generale, con particolare riguardo alla lingua e letteratura prescelta in rapporto anche alla civiltà italiana. Tali prove saranno modellate su quelle stabilite per gli esami di concorso e abilitazione per l'insegnamento delle varie lingue negli istituti medi superiori.

Scuola di perfezionamento in Glottologia

Art. 170. — Sono titoli di ammissione alla Scuola le seguenti lauree: in Lettere, in Lingue e letterature straniere (europee ed orientali), in Materie letterarie (limitatamente al perfezionamento in Linguistica moderna), in Medicina e diploma di specializzazione in Otorinolaringoiatria (limitatamente ad un perfezionamento in Fonetica sperimentale).

Sono materie fondamentali:
Glottologia;
Storia comparata delle lingue classiche;
Filologia romanza;
Filologia germanica;
Filologia slava;
Storia della lingua italiana;
Fonetica sperimentale;
Prova scritta di analisi linguistica di un testo.

Sono materie integrative:
Sanscrito;
Grammatica greca e latina;
Lingue orientali.

Nella prova preliminare di traduzione a vista deve essere in ogni caso compresa la lingua tedesca.

Scuola di perfezionamento in Filologia slava e balcanica

Art. 171. — Sono titoli di ammissione alla Scuola le seguenti lauree: in Lettere, in Filosofia, in Lingue e letterature moderne, in Materie letterarie.

Sono materie fondamentali:
Lingua e letteratura russa;
Lingua e letteratura croata;
Lingua e letteratura ceca e slovacca;
Lingua e letteratura bulgara;
Lingua e letteratura serbo-croata;
Lingua e letteratura slovena;
Lingua e letteratura rumena;
Lingua e letteratura albanese;
Lingua e letteratura neo-greca;
Filologia bizantina;
Lingua e letteratura turca;
Lingua e letteratura ungherese.

Sono materie integrative:
Glottologia;
Archeologia cristiana;
Paleografia.

Oltre alla prova preliminare di traduzione a vista da almeno due lingue moderne (francese, inglese, tedesco) è prescritta una prova preliminare di traduzione a vista da due delle lingue comprese nelle materie fondamentali di questa Scuola.

Per le prove scritte si osservano le disposizioni stabilite per la scuola di perfezionamento in Filologia moderna.

Scuola di perfezionamento in Storia antica

Art. 172. — Sono titoli di ammissione le seguenti lauree: in Lettere, in Filosofia, in Giurisprudenza.

Sono materie fondamentali:
Storia orientale antica;
Storia greca;
Storia romana;
Antichità greche e romane.

Sono materie integrative:
Letteratura latina;
Letteratura greca;
Numismatica antica;
Archeologia e storia dell'arte greca e romana;
Paletnologia;
Storia del diritto romano;
Istituzioni di diritto romano;
Filosofia della storia.

In linea di massima gli iscritti dovranno sostenere i seguenti esami ripartiti in due anni: Storia romana, Storia greca, Antichità greche e romane, Storia orientale antica.

Nel caso che nel giro di due anni uno di tale insegnamenti taccia, gli iscritti sosterranno un esame integrativo scelto di concerto con il professore delle materie di perfezionamento e approvato dal direttore.

Nella prova preliminare di traduzione a vista deve essere compresa in ogni caso la lingua tedesca.

Scuola di perfezionamento in Storia medioevale e moderna

Art. 173. — Sono titoli di ammissione la laurea in Lettere, in Filosofia, in Giurisprudenza, in Scienze politiche, in Materie letterarie.

Sono materie fondamentali:
- Storia medioevale;
- Storia moderna;
- Storia del Risorgimento.

Sono materie integrative:
- Storia greca;
- Storia romana;
- Paleografia e diplomatica;
- Storia e geografia dell'Asia orientale;
- Geografia storica;
- Storia della geografia;
- Storia del diritto italiano;
- Storia delle dottrine politiche;
- Storia dei trattati e politica internazionale;
- Storia della filosofia.

Scuola di perfezionamento in Geografia

Art. 174. — Sono titoli di ammissione le seguenti lauree: in Lettere, in Scienze naturali, in Scienze geologiche, in Scienze politiche, in Economia e commercio, in Materie letterarie, in Lingue e letterature straniere.

Sono materie fondamentali:
- Geografia;
- Geografia fisica;
- Geografia politica ed economica;
- Geologia;
- Antropologia;
- Etnologia.

Sono materie integrative:
- Geografia storica;
- Storia della geografia;
- Paletnologia;
- Storia delle religioni;
- Paleografia e diplomatica;
- Storia e geografia dei Paesi del Levante;
- Storia e geografia dell'Asia orientale;
- Storia delle esplorazioni geografiche;
- Geografia della regione mediterranea;
- Paleontologia;
- Fisica terrestre;
- Biogeografia;
- Topografia e cartografia;
- Geodesia;
- Oceanografia;
- Vulcanologia;
- Demografia;
- Storia delle dottrine economiche;
- Economia coloniale;
- Geografia ed etnografia coloniale.

Per la scelta delle materie integrative, saranno consultati i vari piani di studio a seconda della laurea di provenienza.

I laureati di cui alle lauree elencate al comma primo, i quali durante i rispettivi corsi di studio abbiano già frequentato, superando i rispettivi esami, alcuni insegnamenti che dal Consiglio della Facoltà siano giudicati equipollenti all'insegnamento impartito nel corso della Scuola di perfezionamento, potranno essere ammessi al secondo anno di perfezionamento.

Scuola di perfezionamento in Storia dell'arte

Art. 175. — La Scuola si distingue in due corsi: il primo triennale, scientifico, per la formazione di specialisti nella materia; il secondo biennale, professionale, per la preparazione degli insegnanti di Storia dell'arte nei vari tipi di Istituti medi e superiori per i quali è prescritto detto insegnamento, e di conseguenza rilascia due distinti diplomi di perfezionamento.

La Scuola raggruppa e coordina a tale scopo i seguenti insegnamenti:

Materie fondamentali:
- Archeologia e storia dell'arte greca e romana;
- Archeologia cristiana;
- Storia dell'arte medioevale;
- Storia dell'arte moderna.

Materie integrative:
- Estetica;
- Storia dell'arte mussulmana e copta;
- Storia dell'arte del medio ed estremo oriente;
- Numismatica;
- Paleografia e diplomatica.

Sono ammessi alla Scuola per il perfezionamento scientifico i laureati in Lettere, in Materie letterarie, in Architettura, in Ingegneria civile.

Sono ammessi al perfezionamento professionale gli aspiranti muniti dei titoli previsti per l'ammissione ai concorsi e abilitazione per l'insegnamento della Storia dell'arte nei vari tipi di istituti medi e superiori per i quali è previsto detto insegnamento.

Art. 176. — Gli aspiranti al perfezionamento scientifico nei primi due anni devono frequentare le lezioni ed esercitazioni degli insegnamenti costitutivi della Scuola che saranno loro prescritti e consigliati dal direttore e partecipare in quanto possibile agli eventuali sopraluoghi e viaggi di studio.

Inoltre, al principio rispettivamente del primo e del secondo anno, ciascun iscritto dovrà scegliere, d'accordo con i professori, un tema di storia dell'arte, in campi fra loro diversi, da trattare in forma di tesi scritta e che servirà di base d'esame al termine del corrispondente anno di corso.

Questo esame, oltre che nella discussione della tesi scritta, consisterà nell'accertamento teorico e pratico della progressiva preparazione del candidato. La tesi del secondo anno può avere carattere preliminare per la tesi di diploma.

Non è ammesso il passaggio all'anno successivo senza avere superato l'esame dell'anno precedente.

Nel terzo anno i perfezionandi dovranno attendere particolarmente alla preparazione della tesi finale e, per quanto possibile, a viaggi di istruzione. Perciò agli effetti amministrativi, non sarà considerato anno di frequenza.

Al termine del triennio, per conseguire il diploma, il perfezionando presenterà e discuterà la tesi scritta sopra detta su argomento approvato dal titolare della materia centrale da lui scelta per il perfezionamento.

Per i perfezionandi in Archeologia e storia dell'arte greca e romana le materie integrative saranno stabilite per ciascun candidato anche al di fuori delle discipline della Scuola.

Il Consiglio della scuola può concedere l'abbreviazione di un anno per il conseguimento del diploma quando riconosce la speciale maturità del perfezionando.

I laureati che abbiano frequentato in tutto o in parte scuole di perfezionamento in Archeologia o in Storia dell'arte ritenute equipollenti dal Consiglio della scuola, possono essere ammessi al secondo o terzo corso con un piano di studio stabilito di volta in volta dal Consiglio stesso.

Art. 177. — Gli aspiranti al perfezionamento professionale, durante il biennio, dovranno seguire i corsi e le eventuali esercitazioni delle seguenti materie:

Archeologia e storia dell'arte greca e romana;
Archeologia cristiana;
Storia dell'arte medioevale;
Storia dell'arte moderna;
Estetica.

In particolare dovranno seguire regolarmente ogni anno, come fondamentali ed obbligatorie, le conferenze colloquio di almeno due delle materie storico-artistiche ricordate, in modo che nel biennio siano seguite almeno una volta le conferenze-colloquio di tutte le dette materie.

Per ottenere il diploma essi, alla fine del primo anno dovranno superare un esame di cultura generale nelle seguenti materie: Estetica, Archeologia e storia dell'arte greca e romana, Archeologia cristiana; alla fine del secondo anno poi dovranno sostenere una prova didattica consistente in una lezione su tema scelto fra tre assegnato ventiquattro ore prima, ed un esame di cultura generale con particolare riguardo alla Storia dell'arte medioevale e moderna, davanti al Collegio dei professori ufficiali della Sezione, modellato sui programmi in vigore per gli esami di concorso e di abilitazione per l'insegnamento della Storia dell'arte negli Istituti medi superiori.

Scuola di perfezionamento in Storia delle religioni

Art. 178. — Sono titoli di ammissione le seguenti lauree: in Lettere, in Filosofia, in Giurisprudenza, in Scienze politiche e in Scienze naturali.

Sono materie fondamentali:

Storia delle religioni;
Storia del cristianesimo;
Filosofia della religione.

Sono materie integrative:

Paletnologia;
Etnologia;
Letteratura delle tradizioni popolari;
Ebraico e lingue semitiche comparate;
Antichità greche e romane;
Archeologia e storia dell'arte greca e romana;
Letteratura greca;
Letteratura latina;
Filologia bizantina;
Letteratura cristiana antica;
Archeologia cristiana;
Storia della filosofia;
Filosofia morale.

Il perfezionando deve frequentare per due anni il corso di Storia delle religioni e per un anno quello di quattro materie integrative scelte fra quelle previste dall'elenco della Scuola o anche altre della Facoltà di Lettere e di altre Facoltà, quando lo richieda la natura delle indagini propostesi.

Alla fine del primo anno vanno superati gli esami nelle quattro materie integrative, su programma speciale assegnato dai singoli titolari a ciascun perfezionando.

Alla fine del secondo anno, prima di essere ammesso alla discussione della tesi di diploma, il perfezionando deve superare un esame di cultura generale in storia delle religioni.

Scuola di specializzazione per archivisti

Art. 179. — Titolo di ammissione alla Scuola è la laurea in Lettere o in Giurisprudenza o in Materie letterarie.

Nel primo anno gli iscritti debbono frequentare i corsi e superare gli esami delle seguenti discipline: Archivistica, Bibliografia, Biblioteconomia, Dialetti veneti medioevali, Latino medioevale, Paleografia e diplomatica, Storia ed istituzioni di Venezia.

Nel secondo anno gli iscritti debbono compiere un tirocinio presso un archivio designato dal direttore della scuola, con esercitazioni dirette dal professore di Archivistica; alla fine devono superare una prova pratica di ricerca archivistica.

In questa prova i candidati dovranno dimostrare di conoscere la lingua francese e la lingua tedesca o inglese.

Per conseguire il diploma di archivista, gli aspiranti debbono, dopo aver assolti gli obblighi determinati dai precedenti commi, presentare e discutere una dissertazione scritta sopra una delle discipline costitutive del perfezionamento, scelta di concerto con il direttore della scuola.

Scuola di specializzazione per bibliotecari

Art. 180. — Titolo di ammissione alla Scuola è una qualsiasi laurea conseguita presso una Università o Istituto superiore universitario.

La Scuola può articolarsi su due indirizzi: letterario o scientifico.

L'ammissione ad uno o all'altro degli indirizzi è demandata al Consiglio della scuola, tenuto conto del diploma di laurea in possesso dell'aspirante.

Il Consiglio della scuola si riserva di indicare eventuali materie complementari secondo l'indirizzo prescelto dall'aspirante.

Gli aspiranti al diploma di bibliotecario nel primo anno della Scuola debbono frequentare i corsi e superare gli esami delle seguenti discipline:

Bibliografia;
Biblioteconomia;
Paleografia;
Storia e istituzioni di Venezia;
Latino medioevale;
Dialetti veneti medioevali;
Aspetti artistici del libro.

Nel secondo anno della Scuola essi debbono compiere un tirocinio in una biblioteca designata dal direttore della scuola, con esercitazioni dirette dal professore di Biblioteconomia, e alla fine superare una prova pratica di catalogazione e classificazione di libri e una prova pratica di ricerca bibliografica. In queste prove i candidati dovranno dimostrare di conoscere la lingua francese e di saper usare repertori inglesi e tedeschi; potranno anche dare saggio di catalogazione di opere scritte in una lingua slava od orientale.

Per conseguire il diploma di bibliotecario gli aspiranti debbono aver assolto gli obblighi determinati dal precedente comma, presentare e discutere una dissertazione sopra una delle discipline costitutive del perfezionamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 1º giugno 1960
Atti del Governo, registro n. 127, foglio n. 5. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1960.

Approvazione del piano territoriale paesistico della zona del Terminillo, sita nell'ambito del comune di Rieti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il proprio decreto 15 luglio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 30 luglio 1953, con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico il comprensorio del monte Terminillo, sito nell'ambito dei comuni di Antrodoco, Castel Sant'Angelo, Cittaducale, Leonessa, Posta e Rieti, ai sensi della citata legge;

Vista la ministeriale in data 18 dicembre 1953, con cui è stato disposto un piano territoriale paesistico, ai sensi dell'art. 5 della menzionata legge n. 1497;

Considerato che il piano territoriale paesistico, per la zona del comune di Rieti, compilato dalla Soprintendenza ai monumenti del Lazio con la collaborazione dell'Ufficio tecnico del Comune interessato, è stato esaminato da una speciale Commissione, nominata ai sensi dell'art. 24 del citato regolamento n. 1357;

Considerato che il piano territoriale paesistico è stato affisso all'albo del comune di Rieti dal 15 marzo al 15 giugno 1957, e che copia del piano stesso è stata depositata nella segreteria dello stesso Comune e che contro di esso sono state presentate le opposizioni del comune di Rieti, dell'ing. Armando Blasi e del signor Pietro Fabbri;

Considerato che il Ministero, sentita la speciale Commissione, ha esaminato le suddette opposizioni e che per ciascuna di esse sono state adottate le soluzioni ritenute più idonee alla salvaguardia delle esigenze paesistiche della località interessata;

Decreta:

E' approvato il piano territoriale paesistico della zona del comune di Rieti, in una con le norme di applicazione del piano e con la planimetria da lui sottoscritte nella data del presente decreto e che ad esso si uniscono per formarne parte integrante come allegati *A* e *B*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Una copia del numero della *Gazzetta Ufficiale*, contenente il decreto stesso, sarà affissa, per il prescritto periodo di tre mesi, all'albo del comune di Rieti insieme alla accennata planimetria e alle norme di applicazione del piano territoriale paesistico.

Roma, addì 14 maggio 1960

Il Ministro: MEDICI

(3211)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1960.

Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di lavoro e produzione « Basso Tagliamento », con sede in Latisana, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti eseguiti alla Cooperativa di lavoro e produzione « Basso Tagliamento » di Latisana, dalle quali si rileva che l'Ente suddetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le coooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la cooperativa di cui sopra alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La Cooperativa di lavoro e produzione « Basso Tagliamento », con sede in Latisana, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. prof. Benedetto Massenzi è nominato commissario liquidatore della cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Art. 2.

Con successivo provvedimento ministeriale sarà nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 maggio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3404)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Andali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 144, il comune di Andali (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3382)

Autorizzazione al comune di Caraffa di Catanzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 145, il comune di Caraffa di Catanzaro (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.185.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3383)

Autorizzazione al comune di Carlopoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 143, il comune di Carlopoli (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.160.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3384)

Autorizzazione al comune di Conflenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 142, il comune di Conflenti (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.250.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3385)

Autorizzazione al comune di Grottammare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 108, il comune di Grottammare (Ascoli Piceno) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3386)

Autorizzazione al comune di Ioppolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 147, il comune di Ioppolo (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3387)

Autorizzazione al comune di Fossato Serralta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 140, il comune di Fossato Serralta (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.053.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3389)

Autorizzazione al comune di Gasperina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 146, il comune di Gasperina (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.560.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3388)

Autorizzazione al comune di Gagliato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 17 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 153, il comune di Gagliato (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.820.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3390)

Autorizzazione al comune di Falerna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 18 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 141, il comune di Falerna (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.650.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3391)

Autorizzazione al comune di Filogaso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1960, registro n. 12 Interno, foglio n. 155, il comune di Filogaso (Catanzaro) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(3392)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Paglieta

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1960, n. 26207/4298, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cianfrone Leonilda, nata a Mozzagrogna il 19 dicembre 1913, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estesa mq. 780, riportata in catasto alla particella numero 4/*q* del foglio di mappa n. 16 del comune di Paglieta, e nella planimetria tratturale con il n. 42.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1960, n. 26211/4293, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Matteo Chiarangela, nata in Paglieta il 30 novembre 1920, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 3200, riportate in catasto alle particelle numeri 363 parte, 245 parte e 248/*f* del foglio di mappa n. 23 del comune di Paglieta, e nella planimetria tratturale con i numeri 206 e 205.

Con decreto ministeriale in data 9 marzo 1960, n. 26213/4291, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tornese Canzano, nato in Paglieta il 30 maggio 1896, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 5380, riportate in catasto alle particelle numeri 104/*e*, 105/*b* e 105/*a* del foglio di mappa n. 22 del comune di Paglieta, e nella planimetria tratturale con i numeri 158 e 159.

(3195)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

A norma dell'art. 37 della legge 12 agosto 1957, n. 752, è stata denunziata la perdita dei certificati delle iscrizioni nominative sotto indicate ed è stata presentata domanda per il rilascio di nuovi certificati.

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 % (1935)	258254	Tortoriello Felice fu Carmine, dom. in Romagnano al Monte (Salerno), vincolato per cauzione	650 —
P. Red. 3,50 % (1934)	388787 (nuda proprietà)	Sardi Margherita fu Ignazio, minore sotto la patria potestà della madre Sangalli Chiara ved. Sardi, rimaritata Sangalli, con usufrutto a Sangalli Chiara fu Giuseppe ved. Sardi, moglie in seconde nozze di Sangalli Ferdinando	1.211 —
Id.	512093 (nuda proprietà)	Castello Gaetana fu Giacomo in Barozzi, dom. a Genova, con usufrutto a Cavagna Catterina Sidra fu Martino ved. Castello, dom. a Genova	773,50
Rendita 5 % (1935)	203692 (nuda proprietà)	Fonzo Anna Costanza fu Fino, minore, sotto la patria potestà della madre Pasero Giovanna fu Costanzo vedova di Fonzo Fino, dom. a Verzuolo (Cuneo), con usufrutto a Pasero Giovanna fu Costanzo ved. Fino	840 —
Id.	117178	Notarbartolo Maria Antonietta fu Emanuele, nubile, dom. in Palermo	1.000 —
Id.	123498	Come sopra	2.500 —
Cons. 3,50 % (1906)	680357 (nuda proprietà)	Comune di Nonio (Novara) per l'erigendo Asilo infantile, con usufrutto a Ferrero Felicita fu Eugenio, nubile, dom. a Torino	665 —
P. Red. 3,50 % (1934)	511515 (nuda proprietà)	Petrone Lidia e Silvana fu Alfredo, minori, sotto la patria potestà della madre Montanaro Anna fu Stefano, dom. a Roma, in parti uguali, con usufrutto a Montanaro Anna fu Stefano ved. Petrone	402,50
Rendita 5 % (1935)	163855 (nuda proprietà)	Bonino Maria fu Alfieri, moglie di Castagnone Evasio, dom. in Vignale Monferrato (Alessandria), con usufrutto a Barbera Maria Pia di Paolo, dom. a Macello (Torino)	665 —
Cons. 3,50 % (1906)	588560	Asilo infantile di Porto San Giorgio (Ascoli)	45,50

Si rende noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni di sorta, si procederà a nuove iscrizioni previo annullamento di quelle sopraindicate e al rilascio dei corrispondenti certificati.

(1053) Roma, addì 23 febbraio 1960 *Il direttore generale*: SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 127

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 giugno 1960

1 Dollaro USA .	620,60
1 Dollaro canadese .	632,125
1 Franco svizzero .	143,86
1 Corona danese	89,895
1 Corona norvegese	87,01
1 Corona svedese .	120,046
1 Fiorino olandese .	164,625
1 Franco belga	12,451
1 Franco nuovo (N.F.)	126,652
1 Lira sterlina .	1739 —
1 Marco germanico .	148,835
1 Scellino austriaco	23,841

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1959, registro n. 136 Pubblica istruzione, foglio n. 291, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 26 febbraio 1956 dalla prof.ssa Ermelina Cattaneo, ordinaria di matematica e fisica nel liceo scientifico « Vittorio Veneto » di Milano, avverso il provvedimento 23 luglio 1955, n. 5392, col quale il Ministero della pubblica istruzione confermava in ogni sua parte la nota n. 1818 del 16 maggio 1955, contenente la sanzione disciplinare dell'« ammonizione », irrogata alla medesima insegnante.

(3191)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del provvedimento di scioglimento della Società cooperativa edilizia « Oichia-Kalè », con sede in Milano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 maggio 1960 si revoca il precedente provvedimento, di cui al n. 19 del decreto ministeriale in data 1° febbraio 1960, relativo allo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa edilizia « Oichia-Kalè », con sede in Milano.

(3403)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (9 maggio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Grosseto, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 13 ottobre 1956 per i dipendenti da farmacie non laureati della provincia di Grosseto.

2. — Accordo del 10 giugno 1958 integrativo dell'accordo nazionale 15 marzo 1957 per il conglobamento delle voci di retribuzione dei laureati in farmacia dipendenti dalle farmacie della provincia di Grosseto.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3312)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 maggio 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Latina, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo del 28 dicembre 1956 per il conglobamento delle voci della retribuzione per i dipendenti da aziende commerciali della provincia di Latina.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3313)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 aprile 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Catanzaro, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 3 marzo 1959 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro, da valere per i dipendenti da albergo, pensioni, locande della provincia di Catanzaro.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3314)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 maggio 1960) il Bollettino n. 16 della provincia di Cuneo, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto del 1° ottobre 1959 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 24 luglio 1959 per gli operai dipendenti da imprese di costruzioni edili della provincia di Cuneo.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(3315)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1956, n. 1563, sull'adeguamento degli organici del personale dell'Ispettorato del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, di cui al quadro 18 annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al quale possono partecipare i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le elevazioni del limite massimo di età previste dal quinto comma del presente articolo, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego, e siano muniti di diploma di laurea in ingegneria. Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori od equipollenti.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, fissato all'articolo seguente.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al comma primo, è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreo-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni

previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

h) per coloro che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglie numerose (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi politici di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 marzo 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 giugno 1951, n. 660), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

i) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

7) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso la Università o Istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 6) e 7), che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente numero 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti. La disposizione non si applica ai dipendenti non di ruolo, quale ne sia la natura del rapporto di impiego;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 2.

Domanda di ammissione

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale degli affari generali e del personale, Servizio dell'Ispettorato del lavoro, Div. IV, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che dànno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) la lingua estera scelta.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 3.

Diario prove di esame e comunicazioni

Le prove scritte avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e si effettueranno presso la sede di Roma, salva la facoltà di istituire altre sedi periferiche di esame, in relazione al numero degli aspiranti.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse, e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale secondo il programma annesso al presente decreto.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Son ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, fissato al precedente art. 2, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione dell'impiego. L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, e si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso per l'accertamento della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego stesso.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori, l'Amministrazione tiene conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e degli idonei oltre i vincitori, sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio indicato all'art. 1 del bando, od una copia autentica del diploma originale,

ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma stesso. Non è valida la presentazione di certificati non aventi valore sostitutivo del diploma originale. La copia autenticata dovrà essere prodotta in bollo da L. 200;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana, di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo da L. 100 dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento nel servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

D) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'Ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto d'inquadramento. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla gradutoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che dànno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nelle nomine ed elevazione dei limiti massimi di età

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle Forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella

dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazioni, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina:

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952 n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lett. f) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili), dei caduti indicati nella precedente lettera h) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera s), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

u) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 6. Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

v) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

w) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

Detto documento non dev'essere ripresentato per gli effetti del precedente articolo 8;

y) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione déi decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare.

Art. 10.
Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno nominati in prova ispettori di 1ª classe nel ruolo della carriera del personale direttivo dell'Ispettorato del lavoro.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'Amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di sei mesi, ad altrettante nomine di candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria.

Art. 11.
Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.
Commissione d'esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) di un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

b) di due docenti universitari delle materie comprese tra quelle su cui vertono le prove d'esame;

c) di due impiegati dei ruoli della carriera direttiva del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato dei ruoli delle carriere direttive del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe o equiparata.

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui al programma di esame.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 aprile 1960
Registro n. 5 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 29. — BARONE

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

per il concorso a quaranta posti di ispettore di prima classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria.

1. — *Prove scritte*:

a) legislazione sociale;

b) fisica tecnica:

1) produzione del calore: apparecchi per la combustione, caldaie, camini, isolamenti termici, economizzatori, surriscaldatori; apparecchi di controllo, di sicurezza, di alimentazione; depuratori;

2) combustibili solidi, liquidi e gassosi; utilizzazione industriale del calore; impianti di riscaldamento, di ventilazone, di condizionamento dell'aria;

3) produzione del freddo; macchine frigorifere; impianti frigoriferi;

4) macchine termiche e idrauliche: macchine a vapore alternative, turbine a vapore, condensatori; motori a combustione interna: cicli e diagrammi; turbine idrauliche; pompe a stantuffo; pompe centrifughe; ventilatori; compressori; serbatoi a pressione;

5) elettrotecnica: principi generali; cenni sulle macchine elettriche statiche; generatori, motori e convertitori; impianti di produzione, di trasmissione, di distribuzione e di utilizzazione di energia elettrica; equipaggiamento delle centrali elettriche e delle cabine di trasformazione;

6) tecnica dell'illuminazione: generalità; vari tipi di lampade e dati relativi; sistema di illuminazione, illuminazione artificiale di interni e di esterni;

c) tecnologie speciali:

1) meccaniche: macchine utensili, trattamenti termici, fonderia; prove sui materiali metallici; tolleranze e accoppiamenti; lavorazione a freddo e a caldo;

2) metallurgiche: principi di metallurgia; laminazione a caldo;

3) tessili (lana, cotone, seta): produzione, filatura, tessitura, prove meccaniche;

4) tecnologia del legno e macchine per la lavorazione del legname;

5) edilizia: elementi di costruzioni; impianti ed organizzazione del cantiere; prove sui materiali edili.

2 — *Prova orale*:

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sulla statistica metodologica e sulla lingua francese, o inglese, o tedesca, a scelta del candidato.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere cognizioni elementari di ordinamento amministrativo, di diritto penale (la legge penale; codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene; nozione di pena; pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica amministrazione) e di procedura penale (nozione del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze e ordinanze).

NB. — L'Amministrazione non può fornire ulteriori indicazioni sui programmi, nè consigliare i testi da usare per la preparazione.

Il Ministro: ZACCAGNINI

ALLEGATO 2

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio centrale Ispettorato del lavoro - Divisione IV - Via Pastrengo, ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . . . (prov. di . . . . .) il giorno . . . . . . domiciliato in . . . . (prov. di . . . .) via . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a quaranta posti di ispettore di prima classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria in data . . . . presso l'Università di . . . . di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione: i candidati minori di anni 21 dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termini delle disposizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (secondo i casi, di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo, o di rinvio in qualità di . . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto, dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . . . al . . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Per la prova orale di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . (francese o inglese o tedesca).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione a ufficio periferico dell'Ispettorato del lavoro e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3103)

MINISTERO DELLA SANITA'

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1960 (registro n. 1 Sanità, foglio n. 271), con il quale è stato bandito un concorso per esami a sessanta posti di consigliere di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 5 maggio 1957, n. 686 e 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Daniele dott. Nicola, consigliere di Stato.

Membri:

Resta prof. Raffaele, docente universitario;
Liquori prof. Giuseppe, docente universitario;
Menegazzo dott. Felice, ispettore generale amministrativo;
Ughetto dott. Giuseppe, ispettore generale amministrativo.

Il dott. De Silva Alfonso, direttore di divisione, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 2.

Ai componenti della Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa graverà sul capitolo 24 del bilancio del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario 1959-60 e, qualora le operazioni della Commissione non potessero essere espletate entro tale esercizio, sul corrispondente capitolo del bilancio 1960-61.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1960

Il Ministro: GIARDINA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1960
Registro n. 3 *Sanità, foglio n.* 229

(3321)

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Con decreto in data 25 maggio 1960, il diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a ventidue posti di consigliere di 1ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, è stato fissato per i giorni 4, 5 e 6 luglio 1960, alle ore 8,30 presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(3323)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.